

Dott. VINCENZO FERRARA - NOTAIO IN ROMA

00197 Roma - Viale Bruno Buozzi, 36
Tel. 06.80690162 - fax 06.80664550
segreteria@notaioferrara.com



Firmato digitalmente da
VINCENZO FERRARA
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
ROMA:02126441001

Repertorio 11.115.

Raccolta n. 6.625

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di marzo, nel Comune di Roma, Viale Bruno Buozzi n.36, nel mio studio.

Innanzi a me dottor **VINCENZO FERRARA, Notaio** residente in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) per la "**FONDAZIONE NICOLA BULGARI**", con sede in Roma (RM), Via dei Condotti n.11, codice fiscale 96484980584; il signor Bulgari Nicola, nato a Roma (RM) il 16 gennaio 1941 e domiciliato, per la carica, in Roma (RM), Via dei Condotti n.11 (BLG NCL 41A16 H501Y), nella sua qualità di Presidente e rappresentante, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'articolo cinque del vigente statuto;

4) **ULLMAN John Patrik Alexander**, nato a Goteborg (Svezia) il 13 giugno 1964 e residente in Capena (RM), Via Tiberina n.4 (LLM JNP 64H13 Z132Y), cittadino italiano;

3) **TEORI Walter**, nato a Subiaco (RM) il 16 ottobre 1972 e residente in Roma (RM), Via Ferrante Ruiz n.2 (TRE WTR 72R16 I992X), cittadino italiano;

4) **ZITO Ugo**, nato a Roma (RM) il 6 dicembre 1972 e residente in Roma (RM), Via Padre Semeria n.63 (ZTI GUO 72T06 H501J), cittadino italiano;

5) **D'APUZZO Francesco Maria**, nato a Roma (RM) il 3 ottobre 1985 e residente in Roma (RM), Vicolo del Borghetto n.15/A (DPZ FNC 85R03 H501B), cittadino italiano;

6) **RASCHIELLI Valentina**, nata a Roma (RM), il giorno 11 giugno 1997 e residente in Roma (RM), Via Copenaghen n.10 (RSC VNT 97H51 H501F), cittadina italiana;

7) **TACCONI Giuseppe**, nato a Marsciano (PG), il 17 maggio 2003 e residente in Terni (TR), Viale Cesare Battisti n.137 (TCC GPP 03E17 E975R), cittadino italiano;

8) **SILVAGGI Giovanna**, nata a Matera (MT) il 2 aprile 1985 e residente in Roma (RM), Via Marche n.17 (SLV GNN 85D42 F052Y), cittadina italiana;

9) **LEPORE Pietro**, nato a Colleferro (RM) il 29 giugno 1957 e residente in Colleferro (RM), Via Colle dell'Elefante n.11/A (LPR PTR 57H29 C858W), cittadino italiano;

10) **BISOGNI Alessio**, nato a Roma (RM) il 12 settembre 1974 e residente in Firenze (FI), Viale Corsica n.41 (BSG LSS 74P12 H501U), cittadino italiano;

11) **CAPUANO Rosaria**, nata a Roma (RM) il 17 agosto 1973 e residente in Roma (RM), Via di Vigna Stelluti n.164 (CPN RSR 73M57 H501K), cittadina italiana.

Io Notaio sono certo della identità personale di detti comparenti, i quali, con il presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

REGISTRATO
c/o DIR. PROV I° DI ROMA
Uff. Territoriale di Roma 1

Il 06/03/2026
n. 6246
Serie 1T
Per Euro 245,00

ARTICOLO 1

La "FONDAZIONE NICOLA BULGARI", con sede in Roma, come sopra rappresentata ed i signori **ULLMAN John Patrik Alexander**, **TEORI Walter**, **ZITO Ugo**, **D'APUZZO Francesco Maria**, **RASCHIELLI Valentina**, **TACCONI Giuseppe**, **SILVAGGI Giovanna**, **LEPORE Pietro**, **BISOONI Alessio** e **CAPUANO Rosaria** costituiscono una associazione con la seguente denominazione:

- "VIA VENETO DISTRICT APS".

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Comune di Roma (RM), Via Padre Semeria n.29.

L'associazione potrà istituire succursali, impianti, unità operative, uffici, magazzini e depositi, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue gli scopi ed esercita le attività di cui agli articoli 2 (due) e 3 (tre) dello statuto, composto di 20 (venti) articoli, di cui in seguito.

ARTICOLO 4

I comparenti nominano quali membri delle cariche sociali, per la durata di tre anni, i signori:

- **ULLMAN John Patrik Alexander**, Presidente;
- **SILVAGGI Giovanna**, Vicepresidente;
- **TEORI Walter**, Vicepresidente;
- **ZITO Ugo**, Tesoriere;
- **RASCHIELLI Valentina**, Segretaria.

i quali, presenti, accettano l'incarico, dichiarando di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o decadenza.

A cura dell'assemblea verranno nominati i soggetti investiti delle altre cariche sociali previste dallo statuto.

ARTICOLO 5

La quota associativa dei soci viene determinata dall'organo di amministrazione.

Il Presidente della Associazione viene sin da ora autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le spese del presente atto, ed accessorie, sono a carico dell'Associazione.

L'organizzazione ed il funzionamento della Associazione sono regolati dallo Statuto, che al presente atto si allega, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

Il presente atto - scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me Notaio, su cinque pagine due fogli - è stato da me Notaio letto, unitamente all'allegato, ai comparenti, le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e minuti venti.

F.to: Nicola Bulgari

John Patrik Alexander Ullman
Walter Teori
Ugo Zito
Francesco Maria D'Apuzzo
Valentina Raschielli
Giuseppe Tacconi
Giovanna Silvaggi
Pietro Lepore
Alessio Bisogni
Rosaria Capuano
Vincenzo Ferrara Notaio (L.S.)

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"VIA VENETO DISTRICT APS"**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o proprie attività.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/2017 lettere d), e), f), i), k), v), w), z) in particolare:
 - promozione e diffusione di un nuovo modello di sviluppo dei Rioni Sallustiano, Ludovisi e Quartiere Pinciano di Roma, nonché Via del Tritone, Piazza Fiume, Porta Pia e Piazza della Repubblica, sempre in Roma, un nuovo punto di incontro tra imprenditori, istituzioni, professionisti e cittadini che vivono ed operano nel contesto, un vero e proprio laboratorio di idee e progetti;
 - promozione della cultura, della bellezza e della coesione tra i principali stakeholder delle zone indicate, restituendo a questa parte storica della città il ruolo di luogo vivo, salotto aperto e attrattivo per romani e turisti;
 - promozione, organizzazione, realizzazione e sostegno di iniziative culturali, percorsi formativi e azioni di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale delle zone indicate, per farne rivivere lo spirito autentico - crocevia di cinema, arte, cultura e ospitalità - proiettandolo nel futuro.

Le attività promosse saranno inclusive, accessibili e aperte alla comunità, con l'obiettivo di rafforzare l'identità delle zone indicate e diffondere nel mondo l'immagine di una Roma capace di rinnovarsi nel segno della sua storia. I fini di cui sopra saranno perseguiti in armonia con i valori della libera iniziativa, curandone la diffusione anche a livello di organi di informazione e favorendo l'inclusione e la partecipazione dei cittadini.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà

Guappacconi
4 di 12
Valentini
Albini

inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali, e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

ART. 3 - Attività diverse e raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di eventi, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche, gli enti previsti dalla legge e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la volontà di recesso. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
7. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto; fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
 - mancato versamento della quota associativa; i soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di ente o persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione. Nel caso di gravi violazioni il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente ed uno o più Vicepresidenti
 - Tesoriere
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, pec, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un associato.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
10. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea (tre, cinque, sette o nove). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, anche in audio-videoconferenza, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi

Gennepetroni
Antonio

Marco Pirelli
Giovanni

Sevaco
14/2/17
Francesco Pirelli

14/2/17
Francesco Pirelli
14/2/17

di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il o i vicepresidenti;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
6. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.

Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I suoi membri durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Giuseppe Torricelli
Antonio Sforza

Viktor Leulke
Giuseppe S. Maggi

Francesco Maria S. S. S.
Luigi S. S. S.
Antonio S. S. S.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e segnatamente:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Vincenzo Ferrara

*Viale Bruno Buozzi n.36
00197 - Roma (RM)
Tel. 06 - 80690162 - Fax 06 - 80664550
C.F. FRR VCN 72E21 H501X - P.IVA 07557151003
segreteria@notaioferrara.com*

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

Io sottoscritto Vincenzo Ferrara, Notaio in Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n. 36, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 19 luglio 2026.

*Roma, nel mio studio in Viale Bruno Buozzi n. 36, li venerdì, 06 marzo 2026
File Firmato Digitalmente dal Notaio Vincenzo Ferrara*